

Regolamento del Fondo Interno “UnitProtezione Attiva 2010”

Art. 1

Istituzione del Fondo Interno

Intesa Sanpaolo Vita S.p.A., di seguito denominata Compagnia ha istituito e gestisce un Fondo Interno idealmente suddiviso in quote, denominato “UnitProtezione Attiva 2010”, di seguito semplicemente “Fondo”, al fine di adempiere agli obblighi assunti nei confronti degli Investitori- Contraenti di polizze collegate a tale Fondo.

Il Fondo appartiene alla fattispecie dei “Fondi Protetti”, intendendosi per tali quei Fondi Interni a cui sono collegate polizze per le quali è prevista una protezione finanziaria di rendimento o di conservazione, anche parziale, del capitale investito.

Il Fondo costituisce patrimonio distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Compagnia, nonché da ogni altro Fondo gestito dalla stessa.

Art. 2

Scopo e caratteristiche del Fondo

La gestione del Fondo e l’attuazione delle politiche di investimento competono alla Compagnia, che vi provvede attuando una gestione professionale del patrimonio.

Il Fondo è costituito in data 24/03/2010 e non ha una data di scadenza prefissata.

La Compagnia, nell’ottica di una più efficiente gestione amministrativa e finanziaria ed al fine di ridurre il rischio operativo, ha la facoltà di conferire a soggetti esterni, anche appartenenti al gruppo di cui essa fa parte, deleghe, anche in forma parziale, per l’attività di gestione dei Fondi Interni. Tali deleghe non implicano costi aggiuntivi a carico dei Fondi Interni, rispetto a quelli indicati nell’Art. 12, e alcun esonero o limitazione delle responsabilità della Compagnia, la quale esercita un costante controllo sulle operazioni poste in essere dai soggetti delegati.

Lo scopo del Fondo è di realizzare l’incremento del patrimonio conferitogli, compatibilmente con il meccanismo di protezione del valore unitario delle quote, che opera in qualsiasi momento. In relazione a tale meccanismo di protezione, è presente anche uno specifico contratto di garanzia finanziario stipulato dalla Compagnia con Banca IMI (banca appartenente al gruppo Intesa Sanpaolo). In virtù di tale contratto Banca IMI provvederà a reintegrare il Fondo con capitali di sua proprietà al fine di garantire che il valore unitario di quota non risulti inferiore all’80% del massimo valore di quota raggiunto dal Fondo stesso a partire dalla data della sua costituzione (valore protetto).

La Compagnia non offre alcuna garanzia di rimborso, totale ovvero parziale, del Capitale Investito o di rendimento minimo.

La Compagnia si riserva il diritto di sostituire il fornitore del servizio di garanzia in qualsiasi momento, con altre controparti di riconosciuta solvibilità.

Fondo è ad accumulazione e quindi non è prevista la distribuzione di eventuali proventi conseguiti.

Art. 3

Profili di rischio del Fondo

I rischi connessi al Fondo sono quelli derivanti dalle oscillazioni del valore delle quote in cui è ripartito il Fondo stesso, oscillazioni a loro volta riconducibili a quelle del valore corrente di mercato delle attività di pertinenza del Fondo.

In particolare, sono a carico del Fondo i seguenti rischi:

- a) **rischio connesso alla variazione del prezzo:** il prezzo di ogni strumento finanziario dipende dalle caratteristiche peculiari dell'emittente, dall'andamento dei mercati di riferimento e dei settori di investimento, e può variare in modo più o meno accentuato a seconda della sua natura. In linea generale, la variazione del prezzo delle azioni è connessa alle prospettive reddituali dell'emittente e può essere tale da comportare la riduzione o addirittura la perdita del capitale investito, mentre il valore delle obbligazioni è influenzato dall'andamento dei tassi di interesse di mercato e dalle valutazioni della capacità dell'emittente di far fronte al pagamento degli interessi dovuti e al rimborso del capitale di debito a scadenza. Il rischio finanziario legato all'andamento di tali parametri ricade quindi sull'Investitore-Contraente. Si presti attenzione, all'interno di questa categoria di rischio, ai seguenti:
1. rischio specifico: è il rischio, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi, risentendo gli stessi delle aspettative di mercato sulle prospettive di andamento economico delle società loro emittenti;
 2. rischio generico o sistematico: è il rischio, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi, risentendo gli stessi delle fluttuazioni dei mercati sui quali tali titoli sono negoziati;
 3. rischio di interesse: è il rischio, tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi derivante dalle fluttuazioni dei tassi di interesse di mercato; queste ultime, infatti, si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) di tali titoli in modo tanto più accentuato, soprattutto nel caso di titoli a reddito fisso, quanto più lunga è la loro vita residua: un aumento dei tassi di mercato comporterà una diminuzione del prezzo del titolo stesso e viceversa;
- b) **rischio emittente:** è il rischio, tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni), connesso all'eventualità che l'Ente Emittente, per effetto di un deterioramento della sua solidità patrimoniale, non sia in grado di pagare l'interesse o di rimborsare il capitale; il valore dei titoli risente di tale rischio variando al modificarsi delle condizioni creditizie degli Enti Emittenti;
- c) **rischio connesso alla liquidità:** la liquidità degli strumenti finanziari, ossia la loro attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore, dipende dalle caratteristiche del mercato in cui gli stessi sono trattati. In linea di massima, i titoli trattati su mercati regolamentati sono più liquidi e, quindi, meno rischiosi, in quanto più facilmente smobilizzabili dei titoli non trattati su detti mercati. L'assenza di una quotazione ufficiale può rendere più complesso l'apprezzamento del valore effettivo del titolo, la cui determinazione può essere rimessa a valutazioni discrezionali;
- d) **rischio di cambio:** per i Fondi in cui è prevista la possibilità di assumere posizioni in valute diverse da quella in cui è denominato il Fondo stesso occorre tenere presente la variabilità del rapporto di cambio tra la valuta di denominazione del Fondo e la valuta estera in cui sono denominati i singoli componenti dello stesso e degli effetti che questa variabilità potrebbe portare sul valore dell'investimento;
- e) **rischio di controparte:** è il rischio connesso all'eventualità che le controparti finanziarie non siano in grado di rispettare le obbligazioni contrattualmente pattuite, per effetto di un deterioramento della loro solidità patrimoniale. Il rischio legato alla solvibilità della controparte ricade sull'Investitore-Contraente.
- f) **altri fattori di rischio:** le operazioni sui mercati emergenti potrebbero esporre l'investitore a rischi aggiuntivi connessi al fatto che tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotti livelli di garanzia e protezione agli investitori. Sono poi da considerarsi i rischi connessi alla situazione politico-finanziaria del paese di appartenenza degli emittenti.

Art. 4 **Partecipanti al Fondo**

La possibilità di investire nel Fondo Interno UnitProtezione *Attiva 2010* è riservata esclusivamente ai sottoscrittori dei prodotti collegati, già precedentemente stipulati.

Art. 5

Destinazione dei versamenti

I capitali conferiti nel Fondo sono investiti dalla Compagnia nel rispetto di quanto previsto nell'Art. 6 del presente Regolamento.

Art. 6

Criteri di investimento del Fondo

Il Fondo Interno investe gli attivi prevalentemente o totalmente in quote di OICR (Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio) gestiti da primarie Società di gestione del risparmio nazionali ed estere conformi alla Direttiva 85/611/CE, modificata dalle Direttive 88/220/CE, 2001/107/CE e 2001/108/CE, 2004/39/CE, 2005/1/CE e 2007/16/CE, organizzati in forma di "Fondo Comune di Investimento", "Sicav" o "Unit Trust".

Gli attivi potranno inoltre essere investiti in:

- quote di OICR nazionali, non armonizzati ai sensi della direttiva 85/611/CE e successive modifiche, emessi nel rispetto del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria) e delle relative disposizioni di attuazione e commercializzati nel territorio nazionale;
- quote di OICR esteri, non armonizzati ai sensi della direttiva 85/611/CE e successive modifiche, che abbiano ottenuto l'autorizzazione ad essere commercializzati nel territorio nazionale secondo quanto previsto all'art. 42 del medesimo decreto legislativo;
- strumenti monetari, emessi o garantiti da soggetti residenti in Stati della zona A o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più dei predetti Stati, che abbiano una scadenza non superiore a sei mesi (con rating minimo pari a BBB-) e appartengano alle seguenti tipologie:
 - depositi bancari in conto corrente;
 - certificati di deposito o altri strumenti del mercato monetario;
 - operazioni di pronti contro termine, che abbiano ad oggetto titoli obbligazionari emessi o garantiti da Stati Membri dell'Unione Europea ovvero emessi da enti soprannazionali cui aderiscono uno o più Stati Membri;
- strumenti finanziari, emessi o garantiti da Stati appartenenti alla zona A, ai sensi della direttiva 89/647/CEE, da enti locali o da enti pubblici di stati membri o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più dei predetti Stati ovvero da soggetti residenti nei predetti stati membri che appartengono alle seguenti tipologie:
 - titoli di stato (con rating minimo pari a BBB-);
 - titoli obbligazionari o altri titoli assimilabili (con rating minimo pari a BBB-);
 - titoli azionari.

Resta ferma per la Compagnia la facoltà di detenere una parte del patrimonio del Fondo in disponibilità liquide e più in generale la facoltà di assumere, in relazione all'andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche congiunturali, azioni volte a tutelare l'interesse dei partecipanti.

La Compagnia si riserva inoltre la possibilità di utilizzare strumenti finanziari derivati, in coerenza con le caratteristiche dei Fondi Interni ed in modo da non alterarne il profilo di rischio, con lo scopo sia di realizzare un'efficace gestione del portafoglio, sia di ridurre la rischiosità delle attività finanziarie.

La politica d'investimento prevede un'allocazione dinamica principalmente composta da quote di OICR monetari, obbligazionari ed azionari.

Il Fondo persegue finalità di incremento del Capitale Investito ed al contempo di protezione del valore unitario della quota da perdite superiori al 20% rispetto al massimo valore di quota raggiunto dal Fondo Interno stesso a partire dalla data della sua costituzione.

Al fine di ottenere la protezione, viene adottata una strategia di gestione finanziaria quantitativa, che modificherà dunque dinamicamente, nel corso della sua applicazione, la quota investita in

attivi classificati come “rischiosi” (per esempio OICR azionari e obbligazionari) e attivi classificati come “non rischiosi” (per esempio OICR monetari e altri strumenti del mercato monetario) in funzione della differenza tra il valore unitario di quota del Fondo ed il valore unitario di quota protetto.

La strategia di gestione sarà indirizzata prevalentemente a investimenti finanziari rappresentati da OICR azionari e obbligazionari (attivi “rischiosi”). La percentuale massima di esposizione in attivi classificati come rischiosi può raggiungere il 100% del valore del Fondo.

Al diminuire della differenza in oggetto, la strategia di gestione sarà maggiormente orientata ad investimenti idonei a preservare il patrimonio del Fondo da andamenti avversi dei mercati finanziari quali, ad esempio, investimenti in OICR monetari, depositi bancari e/o strumenti del mercato monetario (attivi “non rischiosi”).

La quota investita in attivi “non rischiosi” potrà, in base ai risultati della strategia di gestione, arrivare potenzialmente a costituire la totalità del Fondo, qualora la componente rappresentata dalla quota investita in attivi classificati come “rischiosi”, principalmente nella componente azionaria ed obbligazionaria, dovesse ridursi a zero in conseguenza dell’approssimarsi del valore unitario di quota del Fondo Interno al valore unitario di quota protetto del Fondo stesso.

Data la natura dell’investimento non è possibile individuare un Benchmark rappresentativo della politica di investimento del Fondo.

Il Fondo ha la facoltà di investire in OICR promossi, istituiti o gestiti da società di gestione del risparmio o da società di gestione armonizzate appartenenti al Gruppo di cui Intesa Sanpaolo Vita fa parte.

La Compagnia, fermo restando la finalità ed il profilo di rischio dell’investimento, si riserva la facoltà, in relazione all’andamento dei mercati finanziari e salvaguardando gli interessi degli Investitori-Contraenti delle polizze collegate al Fondo, di modificare le attività finanziarie sopra indicate e di modificare la percentuale massima di esposizione in attivi classificati come rischiosi definita precedentemente.

Art. 7

Valore unitario della quota e sua pubblicazione

Il valore unitario delle quote del Fondo viene determinato settimanalmente ogni giovedì. Qualora il giovedì coincida con un giorno festivo o di chiusura della Compagnia, il valore unitario delle quote del Fondo verrà determinato il primo giorno lavorativo successivo.

Il valore unitario si ottiene dividendo il valore complessivo netto del Fondo, calcolato secondo il successivo Art. 8, per il numero complessivo delle quote del Fondo, entrambi relativi al giorno di valorizzazione.

Il valore unitario delle quote viene pubblicato il giorno lavorativo successivo a quello di valorizzazione su un quotidiano a diffusione nazionale (attualmente sul quotidiano finanziario “Il Sole 24 Ore”).

Art. 8

Criteri per la determinazione del valore complessivo netto del patrimonio del Fondo (patrimonio netto)

Il valore complessivo netto del patrimonio del Fondo (patrimonio netto) è la risultante della valorizzazione delle attività del Fondo stesso al netto delle spese, evidenziate nel successivo Art. 12, e dell’importo di cui al successivo Art. 13, trattenuto a titolo di premio della maggiorazione per il caso di decesso dell’Assicurato prevista per i contratti collegati al Fondo.

Per il valore delle attività si farà riferimento alle quantità nonché agli ultimi prezzi o valori di mercato disponibili rispetto al giorno di valorizzazione, quali risultanti l’ultimo giorno lavorativo di Borse aperte precedente il giorno di valorizzazione.

In particolare, i criteri di valutazione degli attivi sono i seguenti:

- gli OICR sono valutati in base all’ultima valorizzazione disponibile rispetto al giorno della valorizzazione della quota. Nel caso in cui non siano disponibili le valorizzazioni delle quote e

azioni di OICR oggetto di investimento, a causa di motivazioni indipendenti dalla Compagnia, questi strumenti finanziari verranno valutati in base al loro valore di presunto realizzo che possa essere, in buona fede, ragionevolmente previsto;

- gli strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati, compresi i pronti contro termine, sono valutati in base all'ultimo prezzo ufficiale disponibile rispetto al giorno di valorizzazione, mentre per gli strumenti finanziari non quotati, compresi i pronti contro termine, o in caso di assenza di quotazioni dovuta ad eventi di turbativa del mercato o per decisioni degli organi di borsa, viene utilizzato, come prezzo, il valore di presunto realizzo determinato su un'ampia base di elementi d'informazione oggettivamente considerati e concernenti sia la situazione dell'emittente e del suo Paese di residenza che quella di mercato;
- gli strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati, nel caso in cui la quotazione non esprima un prezzo di negoziazione attendibile a causa della ridotta frequenza degli scambi o dell'irrelevanza dei volumi trattati, sono valutati in base al valore di presunto realizzo determinato come al punto precedente;
- gli strumenti finanziari derivati trattati "Over the Counter" (OTC) sono valutati al valore corrente (c.d. costo di sostituzione) secondo pratiche prevalenti sul mercato basate su metodologie di calcolo affermate e riconosciute, applicate su base continuativa, con costante aggiornamento dei dati che alimentano le procedure di calcolo. Le tecniche di valutazione adottate assicurano una corretta attribuzione degli effetti finanziari positivi e negativi durante l'intera durata dei contratti stipulati, indipendentemente dal momento in cui si manifestano profitti e perdite;
- il valore delle attività denominate in valuta diversa da quella di riferimento del Fondo Interno verranno determinate sulla base dell'ultimo tasso di cambio disponibile, così come rilevato dalla Banca Centrale Europea;
- le altre attività e passività sono iscritte al loro valore nominale;
- i depositi bancari evidenziano l'effettivo saldo giornaliero del conto corrente bancario relativo al Fondo.

Ai soli fini del calcolo settimanale delle commissioni di gestione indicate all'Art. 12, lettera a), del costo per la protezione finanziaria indicato all'Art. 12 lettera b) e del premio a copertura della maggiorazione per il caso di morte di cui all'Art. 13, il valore complessivo netto del patrimonio del Fondo, quale sopra definito, viene computato al lordo di tali tre importi settimanali oggetto di calcolo.

Gli eventuali crediti d'imposta maturati non verranno attribuiti al Fondo.

Le eventuali commissioni retrocesse dai gestori degli OICR verranno attribuite al Fondo con cadenza trimestrale, accreditando il corrispettivo maturato in ogni trimestre solare entro novanta giorni dalla fine del trimestre di riferimento.

Art. 9 **Attribuzione delle quote**

La Compagnia provvede a determinare il numero delle quote e frazioni di esse da attribuire ad ogni contratto dividendo i relativi importi conferiti al Fondo per il valore unitario della quota relativo al giorno di valorizzazione.

Gli impegni della Compagnia verso gli Investitori-Contraenti, coincidenti con le riserve matematiche relative ai contratti collegati al Fondo, sono riconducibili al valore delle attività gestite.

Art. 10 **Rendiconto annuale del Fondo**

La Compagnia dovrà redigere il rendiconto annuale della gestione del Fondo secondo quanto previsto dalla specifica normativa di riferimento di tempo in tempo applicabile.

Art. 11 **Relazione della Società di Revisione**

Il rendiconto della gestione del Fondo di cui all'Art. 10 è sottoposto a revisione da parte di una Società di Revisione iscritta all'albo di cui all'Art. 161 del D.lgs 24 febbraio 1998 n. 58, che dovrà esprimere, con un'apposita relazione, un giudizio circa la concordanza della gestione degli attivi

con i criteri d'investimento stabiliti nel presente Regolamento, la rispondenza delle informazioni contenute nel rendiconto alle risultanze delle registrazioni contabili, la corretta valutazione delle attività del Fondo nonché la corretta determinazione e valorizzazione delle quote del Fondo alla fine di ogni esercizio.

Art. 12 **Regime delle spese del Fondo**

Le spese e le commissioni a carico del Fondo sono rappresentate da:

- a) commissione di gestione: pari all'1,43% su base annua, calcolata settimanalmente sul valore complessivo netto del patrimonio del Fondo computato secondo le modalità indicate al precedente Art. 8. La commissione di gestione è prelevata per far fronte alle spese di attuazione delle politiche degli investimenti e per le spese di amministrazione dei contratti;
- b) costo per la protezione finanziaria: il contratto di protezione finanziaria tra la Compagnia e Banca IMI prevede un costo dello 0,22% espresso su base annua, del valore complessivo netto del patrimonio del Fondo, imputato settimanalmente al valore di quota del medesimo Fondo;

La commissione di gestione ed il costo della protezione finanziaria non verranno prelevati qualora e per l'intero periodo in cui il Fondo risulti interamente allocato in OICR monetari e/o strumenti del mercato monetario.

- c) Commissioni di gestione degli OICR sottostanti: per la parte di attivi investiti in quote di OICR, le commissioni annue di gestione vanno da un minimo dello 0,05% ad un massimo dello 0,40% degli attivi stessi. Inoltre, possono essere previste commissioni di overperformance gravanti sugli OICR nella misura massima del 30% dell'overperformance stessa. La Compagnia si riserva di modificare il costo massimo di tali commissioni di gestione a fronte di incrementi apportati dagli emittenti gli OICR. In tal caso, la Compagnia ne darà comunicazione agli Investitori-Contraenti i quali, anche quando non previsto dalle Condizioni Contrattuali delle polizze collegate al Fondo, potranno recedere dal contratto senza penalità.
- d) Altri costi applicati:
 - eventuali oneri di intermediazione inerenti la compravendita di valori oggetto di investimento;
 - spese inerenti l'attività svolta dalla Società di Revisione in relazione al giudizio sul rendiconto del Fondo, di cui all'Art. 11;
 - eventuali spese bancarie inerenti le operazioni sulle disponibilità degli OICR;
 - eventuali compensi alla banca depositaria;
 - spese inerenti la pubblicazione del valore della quota;
 - imposte e tasse previste dalle normative vigenti.

Si precisa, inoltre, che non graveranno spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione ed al rimborso delle parti di OICR promossi, istituiti o gestiti da società di gestione del risparmio o da società di gestione armonizzate appartenenti al Gruppo di cui Intesa Sanpaolo Vita fa parte.

Art. 13 **Premio relativo alla maggiorazione per il caso di decesso dell'Assicurato prevista per i contratti collegati al Fondo**

L'importo trattenuto settimanalmente, da parte della Compagnia, dal Fondo Interno a titolo di premio a copertura della maggiorazione prevista – per i contratti collegati al Fondo – in caso di decesso dell'Assicurato, è pari allo 0,012%, su base annua, del valore complessivo netto del patrimonio del Fondo stesso computato secondo le modalità indicate al precedente Art. 8.

Art.14

Modifiche relative al Fondo

Il presente Regolamento potrà essere modificato allo scopo di adeguarsi ad eventuali variazioni della normativa di tempo in tempo vigente. Potrà essere inoltre modificato nel caso di mutamento dei criteri gestionali, a condizione che il mutamento stesso non sia sfavorevole agli Investitori-Contraenti.

Le modifiche saranno comunicate agli Investitori-Contraenti.

E' facoltà della Compagnia liquidare il Fondo Interno, oppure fonderlo o conferirlo in altri Fondi Interni gestiti dalla Compagnia che abbiano gli stessi criteri di gestione e caratteristiche similari.

La liquidazione, la fusione o il conferimento rappresentano operazioni di carattere straordinario che la Compagnia potrà adottare per motivi particolari tra i quali accrescere l'efficienza dei servizi offerti, rispondere a mutate esigenze di tipo organizzativo, ridurre eventuali effetti negativi sugli Investitori-Contraenti dovuti ad una eccessiva riduzione del patrimonio del Fondo.

L'eventuale fusione o conferimento sarà in ogni caso realizzata avendo cura che il passaggio tra il vecchio e i nuovi fondi avvenga senza oneri o spese per gli Investitori-Contraenti e non si verifichino soluzioni di continuità nella gestione dei fondi interessati. L'eventuale liquidazione comporterà invece il rimborso del controvalore delle quote detenute nel Fondo Interno, senza oneri e spese per gli Investitori-Contraenti, fatta salva la decisione di questi ultimi di trasferire, senza spese, il controvalore rimborsato in altri Fondi Interni collegati al presente contratto di assicurazione. Tale controvalore viene determinato in base al valore unitario delle quote del Fondo Interno, relativo alla data di liquidazione del Fondo medesimo.

Agli Investitori-Contraenti sarà inviata un'adeguata informativa che riguarderà gli aspetti connessi con queste operazioni che abbiano un rilievo per gli Investitori-Contraenti stessi.